

(N. 1521)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ROSA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 1974

Disciplina delle agevolazioni fiscali agli Istituti autonomi delle case popolari

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono state soppresse le agevolazioni tributarie di cui gli Istituti autonomi per le case popolari hanno potuto beneficiare sin dalla prima legge Luzzatti del 31 maggio 1903, n. 254, di intervento pubblico nel settore edile e poi regolarmente codificate nel testo unico delle disposizioni sulla edilizia economica e popolare 28 aprile 1938, n. 1165, e successive leggi di incentivazione in forza delle finalità perseguite a norma di statuto.

La mancata conferma di tali agevolazioni evidenzia un'inspiegabile carenza di coordinamento fra la legge 9 ottobre 1971, n. 825, di delega per la riforma tributaria con i successivi decreti delegati e la legge 22 ottobre 1971, n. 865, di riforma della casa; infatti, da un lato gli Istituti autonomi per le case popolari sono stati riconosciuti quali unici organismi pubblici operanti nel settore della edilizia sovvenzionata con l'ampliamento delle corrispondenti funzioni, dall'altro non sono stati inclusi tra i soggetti nei confronti

dei quali la nuova normativa fiscale conferma e definisce il trattamento agevolato.

Tale situazione rischia di provocare conseguenze sia di ordine economico che sociale, la cui rilevanza, ritengo, non è stata sufficientemente valutata.

L'integrale applicazione del regime tributario comporta, infatti, l'incremento delle spese di gestione non solo in conseguenza del carico fiscale, ma anche per il corrispondente appesantimento delle procedure amministrative.

Il cumulo di tali maggiori spese va a riversarsi, poi, inevitabilmente sugli utenti del patrimonio pubblico, dato che i canoni di fitto rappresentano le uniche entrate di cui dispongono gli Istituti.

La contraddittorietà di tale situazione con i noti indirizzi di riforma dell'intervento pubblico nel settore della casa è evidenziata ancor meglio ove si confrontino i nuovi principi fissati con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, per la applicazione del canone sociale in favore degli utenti del patrimonio pubblico con quelli, anche essi nuovi, che, più che concor-

rere alla contrazione delle spese che incidono nei predetti canoni, ne determinano invece una dilatazione.

Per cui mi permetto richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori sul fatto che la nota attività cui gli Istituti attendono ben giustifica l'avvertita necessità di equiparare il trattamento fiscale degli stessi a quello dello Stato, per il quale svolgono funzioni destinate a divenire sempre più importanti ed essenziali al fine di eliminare gli squilibri sociali in atto.

Si è resa necessaria, pertanto, la presente iniziativa legislativa, per ovviare a tale contraddizione.

Con il disegno di legge, quindi, si tende ad esentare gli Istituti autonomi per le case popolari dalle imposte indirette quale contri-

buto dello Stato ad una maggiore snellezza ed efficacia delle procedure esecutive e dalle imposte dirette, dato che è evidente come sia preclusa ogni seppur minima possibilità agli stessi enti di conseguire utili dall'attività loro demandata dalle leggi.

L'esenzione, poi, dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili per i trasferimenti effettuati sulla base di disposizioni legislative è insita nelle modalità di determinazioni del prezzo di cessione, che non è stabilito a discrezione degli Istituti autonomi per le case popolari, bensì in virtù di precise indicazioni contenute nelle norme che disciplinano tali cessioni.

Agli onorevoli senatori il giudizio che il proponente del disegno di legge si augura favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli Istituti autonomi per le case popolari godono, per tutti gli atti contrattati necessari al raggiungimento dei propri fini statuari e comunque per le attività esercitate per il conseguimento di detti fini o per disposizione di legge, delle seguenti facilitazioni:

a) esenzione dal bollo, tassa fissa minima di registro ed ipotecaria nonché tassa fissa di voltura catastale, esenzione dai diritti sulle pubbliche affissioni e dalle tasse sulle concessioni governative;

b) esenzione dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, per i trasferimenti effettuati per disposizione di legge;

c) esenzione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1974.